Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 giugno 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 10 GIUGNO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Società italiana per le strade ferrate meridionali:** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1955. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1955. — **Società elettrica maremmana, per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1955. — **S. p. A. Stabili civili empolesi, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1955. — **Tramvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1955. — **« S.A. I.T. » Società per azioni industrie tessili, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1955. — **Istituto Geografico De Agostini (I.G.D.A.) società per azioni, in Novara:** Estrazione delle obbligazioni emissione 25 marzo 1949. — **Istituto Geografico De Agostini (I.G.D.A.), società per azioni, in Novara:** Estrazione delle obbligazioni emissione 19 novembre 1949.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 467.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « Ariosto » di Reggio Emilia ad accettare una donazione.

N. 467 Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « Ariosto » di Reggio Emilia viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 135.000 (centotrentacinquemila) nominali in titoli di Stato, disposta dal prof. Giuseppe Coppini a nome e per conto di parenti, colleghi, amici ed ex alunni del prof. Luigi Bussola, affinchè sia istituito, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato « Prof. Luigi Bussola ».

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 14. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 468.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Genova-Centro.

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Genova-Centro, salita Santa Maria della Sanità, n. 51.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 469.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Chiara, in Putignano (Bari).

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Chiara, in Putignano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 18. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Casalbore a Montecalvo Scalo, in provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni in data 11 dicembre 1950, n. 1988, e 8 marzo 1951, n. 396, con le quali l'Amministrazione provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) da Casalbore a Montecalvo Scalo;
2) da Scampitella a Bivio San Sossio;

Ritenuto che contro le deliberazioni suddette, regolarmente pubblicate a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1954, n. 2403, favorevole solamente alla provincializzazione della strada che da Casalbore va a Montecalvo Scalo;

Considerato che la suddetta strada ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali, mentre l'altra che da Scampitella va al Bivio San Sossio non riveste i caratteri di strada provinciale;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Casalbore a Montecalvo Scalo, in provincia di Avellino, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1955
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 295

(3005)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1954.

Tabelle delle residenze disagiate all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 18 della legge 13 febbraio 1952, n. 106;

Ritenuta la necessità di determinare ex novo, ai fini del predetto art. 18, le residenze disagiate all'estero in relazione alle distanze dal territorio nazionale, ai disagi e alle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano;

Decreta:

Art. 1.

Le residenze che per la distanza dal territorio nazionale, per i disagi e le condizioni di clima e di vita, comportano un aumento del servizio ai fini del tratta-

mento di quiescenza sono indicate nell'annessa tabella *A* se l'aumento è di quattro dodicesimi e in quella *B* se l'aumento è di sei dodicesimi.

Art. 2.

Il presente decreto, che sostituisce quelli precedenti, ha effetto da oggi. Esso sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1954

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1955
Registro n. 60 Esteri, foglio n. 98. BARNABA

TABELLA *A*

Addis Abeba
Alessandretta
Amman
Asmara
Assunzione
Bahia Blanca
Belgrado
Bogotà
Bombay
Bucarest
Budapest
Caifa
Calcutta
Campinas
Colombo
Curitiba
Galatz
Gerusalemme
Hong Kong
Hankow
Kabul
Karachi
La Paz
Londrina
Managua
Manila
New Delhi
Pechino
Porto Alegre
Praga
Quito
Rangoon
Recife
Santos
Shanghai
Sofia
Tegucigalpa
Teheran
Tel Aviv
Tientsin
Varsavia
Zagabria

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

TABELLA *B*

Aden
Bagdad
Bangkok
Belem
Bengasi
Ciudad Bolivar
Dakar
Djakarta
Elisabethville
Gedda
Lagos
Leopoldville
Maracaibo
Massaua
Monrovia
Saigon
Singapore
Taiz
Tirana

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

(3009)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1954.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1954-55.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1953, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1954-55;

Visto il decreto interministeriale in data 23 dicembre 1954, con il quale venivano approvate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1954-55;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1954-55.

Roma, addì 28 dicembre 1954

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1954-55.

In aumento:

Cap. 1. — Indennità di trasferta e di missione L. 1.000.000

In diminuzione:

Cap. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio L. 1.000.000

Roma, addì 28 dicembre 1954

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(2981)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1954-55.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1953, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1954-55;

Visti i decreti interministeriali in data 23 dicembre 1954 e 28 dicembre 1954, con i quali venivano approvate

variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1954-55;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1954-55.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1954-55.

In aumento:

Cap. 2. — Spese per provvedimenti relativi all'assistenza, alla tutela dell'integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie . . . . L. 1.500.000

In diminuzione:

Cap. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . L. 1.500.000

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(2982)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di una clausola particolare di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita umana, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore e di una clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticate, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita umana, e la seguente clausola particolare di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

1) Tariffa T (A), relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

2) Tariffa T (U), relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

3) Tariffa T (Ud), relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

4) Clausola particolare relativa a contratti di assicurazione stipulati senza visita medica.

Roma, addì 18 maggio 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(2811)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1955.

Costituzione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie e approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la domanda presentata dalle aziende di credito promotrici per ottenere l'autorizzazione, ai sensi della legge precitata, a costituire un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione, ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione esteso al territorio delle Venezie.

Detto Istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie », sarà retto dalle norme dello statuto, composto di ventisette articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1955

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

STATUTO

Costituzione e scopo dell'Istituto

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, è costituito un *Ente di diritto pubblico* denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie ».

Fanno parte dell'Istituto, quali enti partecipanti, gli Istituti creditizi che ne sono i promotori.

Potranno inoltre far parte dell'Istituto altre aziende di credito od enti di qualsiasi natura esercenti il credito o l'assicurazione che vi siano ammessi dall'Assemblea, previa autorizzazione per i primi dell'organo di vigilanza.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica propria e sede in Venezia.

Art. 3.

L'Istituto ha durata illimitata.

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di sua competenza, e cioè in quello delle Venezie.

Mezzi finanziari e operazioni dell'Istituto

Art. 5.

Il fondo iniziale di dotazione dell'Istituto è di L. 150.000.000 ripartite in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 500.000 (cinquecentomila) ciascuna.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante, e la cessione medesima è altresì subordinata a delibera di consenso dell'Assemblea dei partecipanti dell'Istituto. L'ammissione all'Istituto di altri enti, di cui all'art. 1, è subordinata a delibera di consenso dell'Assemblea dei partecipanti.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato — su richiesta del Consiglio di amministrazione — entro dieci giorni dalla data dell'invito e in un'unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6.

L'Istituto per l'espletamento delle singole operazioni e di tutti gli incombenti accessori si avvale dell'organizzazione periferica degli Istituti di credito partecipanti, dai quali sarà rappresentato in conformità di apposite convenzioni da stipulare.

Le domande dovranno essere sempre proposte all'Istituto tramite i partecipanti.

L'istruttoria preliminare verrà eseguita dal partecipante per il cui tramite è stata presentata la domanda, il quale dovrà inoltrarla all'Istituto con motivato parere sulla accoglibilità della domanda stessa.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con la emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi nominativi e al portatore previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti, nei limiti e con le formalità previsti dalle rispettive norme statutarie;

d) con gli eventuali conferimenti statali.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) le operazioni previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 22 dicembre 1953, n. 955.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, le seguenti operazioni attive:

a) mutui o aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari od anche eccezionalmente da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

d) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro.

Salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza, la durata massima delle operazioni non può singolarmente superare:

per i mutui: dieci anni;

per le sovvenzioni o sconti cambiari: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di Società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle Società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del dieci per cento del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto gode delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni e all'art. 28 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Organi dell'Istituto

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'Assemblea dei partecipanti;

b) la Presidenza;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Comitato esecutivo;

e) il Collegio sindacale;

f) il direttore.

Assemblea

Art. 11.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti a norma dei rispettivi statuti; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Ogni titolare può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 12.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno per deliberare in particolare sugli oggetti di cui all'art. 13, commi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale, o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto: in questi ultimi due casi l'adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Le Assemblee sono presiedute dal presidente dell'Istituto o da chi lo sostituisce a termini del vigente statuto.

La convocazione delle Assemblee è fatta a mezzo lettera raccomandata, da spedire ai partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni dalla data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'integrale elenco delle materie da trattare.

Per la validità delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'Assemblea, ad eccezione di quelle riguardanti l'ammissione di nuovi partecipanti, l'aumento del fondo di dotazione e relative modalità, nonchè le modifiche al presente statuto, per le quali è invece necessaria la maggioranza dei cinque sesti delle quote presenti all'Assemblea.

Art. 13.

Spetta all'Assemblea:

a) nominare i membri del Consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere alla assegnazione degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione all'Istituto eventualmente avanzate dagli Enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto, che dovranno poi essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Presidente

Art. 14.

Il presidente ed il vice presidente dell'Istituto sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri, e durano in carica tre anni.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore dei terzi, le cancellazioni delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dall'Istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie, semprechè il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Art. 15.

In caso di assenza od impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente, e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano od altro consigliere espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina, e, a parità di essa, dall'età.

Di fronte ai terzi ed in particolare al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli altri pubblici Uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente, e la firma del consigliere anziano o del consigliere delegato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Parimenti, la firma preceduta dalla formula « per delega » è prova legale dell'esistenza di tale delega.

Consiglio di amministrazione

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 11 a 15 membri da eleggersi dall'Assemblea.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, nomina nel proprio seno un presidente e un vice presidente; nomina pure, eventualmente nel proprio seno, un segretario.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti posti nel Consiglio di amministrazione per un periodo intercorrente fra la cessazione anzitempo dalla carica di consigliere e la prossima adunanza ordinaria dell'Assemblea, il Consiglio provvederà alla provvisoria sostituzione dei mancanti.

I consiglieri eletti durante il triennio assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Ai componenti il Consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consigliari, cui va aggiunta, per coloro che non risiedessero in Venezia, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

Il segretario del Consiglio è pure segretario dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

Redige i verbali delle adunanze e li firma, ne autentica le copie e gli estratti; in caso di assenza o impedimento del segretario ne adempie le funzioni il consigliere più giovane di età.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le adunanze del Consiglio sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata ai membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purchè almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto di chi presiede.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'Assemblea.

Oltre alle nomine di cui all'art. 16, comma terzo, spetta in particolare al Consiglio:

a) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

b) nominare il direttore e chi lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento, nonchè il personale di ogni grado del quale — fermo restando il disposto dell'art. 6 del presente statuto — sia ritenuta necessaria la diretta assunzione, fissandone i requisiti, le attribuzioni ed il trattamento economico;

c) determinare la competenza del Comitato esecutivo e nominare i membri;

d) approvare le convenzioni con gli enti partecipanti, di cui all'art. 6;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi di interesse sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti al Comitato esecutivo;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i tassi di interesse;

i) deliberare sul risconto del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al Mediocredito;

l) deliberare sulla alienazione dei beni immobili di proprietà o provenienti da subasta;

m) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinuncie a giudizi ed a procedimenti esecutivi e sui concorsi dell'Istituto a pubblici incanti; deliberare altresì sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

n) formare i bilanci e le relazioni e quant'altro deve costituire oggetto di esame o di discussione da parte dell'Assemblea dei partecipanti;

o) provvedere in genere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei partecipanti.

Comitato esecutivo

Art. 20.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e di altri tre membri nominati dal Consiglio medesimo tra i propri componenti.

I membri elettivi del Comitato esecutivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

Le adunanze del Comitato esecutivo sono valide con l'intervento del presidente, o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto, e di due membri.

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato esecutivo nei casi di urgenza potrà adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione: il presidente o chi lo sostituisce dovrà provvedere perchè esse siano sottoposte per ratifica al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione di quest'ultimo.

Ai componenti del Comitato esecutivo spettano per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, nonchè la eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni del Consiglio. La diaria ed il rimborso spese di viaggio non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono Consiglio e Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è convocato con biglietto di invito, da spedire a mezzo raccomandata ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni innanzi la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Nel caso si rendessero vacanti, durante il biennio, posti elettivi nel Comitato esecutivo, provvederà il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 21.

Spetta al Comitato esecutivo deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito e sulle relative garanzie, entro i limiti di valore stabiliti dal Consiglio;

b) sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;

c) in via di urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà chiedere la ratifica.

La deliberazione del Comitato è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Collegio sindacale

Art. 22.

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'Assemblea dei partecipanti.

La presidenza del Collegio spetta al sindaco effettivo di nomina Ministeriale.

Il Collegio sindacale esercita le mansioni indicate dal Codice civile.

I sindaci effettivi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Direttore

Art. 23.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore, nominato ai sensi dell'art. 19 paragrafo *b*).

Il direttore assiste alle Assemblee dei partecipanti ed interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; egli vigila ed ordina il lavoro da compiere dall'Istituto e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo nonchè delle disposizioni della Presidenza;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) dispone e disciplina gli accertamenti per l'istruttoria e la esecuzione delle operazioni;

d) prende nota delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

e) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione;

f) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine, le quietanze; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

Bilanci Utili Liquidazione

Art. 24.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'Assemblea dei partecipanti nell'ordinaria adunanza da tenersi entro i prescritti quattro mesi.

Art. 25.

Gli utili netti debbono essere assegnati:

1) per tre decimi alla formazione ed all'incremento del fondo di riserva ordinario;

2) per sei decimi ai partecipanti quale dividendo sul fondo di dotazione conferito;

3) per un decimo in parte alla formazione di una riserva straordinaria ed in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole industrie delle Venezie.

Art. 26.

L'Assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno i cinque sesti del fondo di dotazione.

Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le attività nette risultanti saranno ripartite tra gli Istituti partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno conferite.

Art. 27.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio di amministrazione, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'Istituto da parte dell'organo di vigilanza, le deliberazioni potranno essere eseguite.

Visto,

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

(2980)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei viali di circonvallazione, sita nell'ambito del comune di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 aprile 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei viali di circonvallazione, più sotto delimitata, sita nell'ambito del comune di Firenze;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Firenze;

Viste le opposizioni presentate dal comune di Firenze, dall'Ordine degli architetti e dall'Ordine degli ingegneri, contro la proposta di vincolo

Riconosciuto che i viali di circonvallazione predetti, insieme con le costruzioni e i giardini formano — per lo stretto rapporto ivi esistenti fra la vegetazione e gli edifici — un complesso caratteristico e singolare di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Firenze comprendente i seguenti viali: viale Fratelli Rosselli, Belfiore, Filippo Strozzi, Spartaco Lavagnini, Giacomo Matteotti, Antonio Gramsci, Giovanni Amendola e Giovane Italia, con una fascia di territorio di m. 400 dal lato esterno e di m. 100 verso il centro della città, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Firenze provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 maggio 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Verbale della riunione

Il giorno 23 aprile 1953, nei locali della Soprintendenza ai monumenti, in Palazzo Pitti, è stata tenuta una seduta della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

Vincolo sui viali fiorentini;

Vincolo sulle strade Firenze-Impruneta;

Varie.

Erano presenti:

il prof. Raffaello Fagnoni, presidente;

il prof. Alfredo Barbacci, soprintendente ai monumenti, vice presidente;

l'avv. Tommaso Del Vivo, in rappresentanza degli agricoltori;

il dott. Bernardo Rucellai, in rappresentanza degli industriali;

il prof. Giuseppe Gori, in rappresentanza dei professionisti e artisti;

il prof. Antonio Maraini, invitato dal presidente.

Assente per motivate ragioni il rappresentante del sindaco di Firenze. Assente il sindaco dell'Impruneta che ha scusato la sua assenza.

Erano inoltre presenti: l'arch. Guido Morozzi e il sig. Ferdinando Chiostri, segretario della Commissione.

(*Omissis*).

Il prof. Fagnoni riassume la discussione e dà lettura dei nomi dei viali oggetto del vincolo: Rosselli, Belfiore, Strozzi, Lavagnini, Matteotti, Gramsci, Amendola e Giovane Italia, con la fascia di territorio di m. 400 dal lato esterno e di m. 100 verso il centro della città; detto territorio sarà incluso nell'elenco delle cose da proteggere ai sensi della legge n. 1497. Tutti i presenti confermano la loro approvazione e il prof. Giuseppe Gori conferma il suo voto contrario per i motivi già ricordati a verbale.

Il segretario: CHIOSTRI — *Il presidente*: FAGNONI

(3038)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Ruoli di anzianità per il 1955

Giusto l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dello stato giuridico degli impiegati dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

Gli eventuali reclami, per rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Alto Commissariato nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3011)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1955, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avanzato dalla signora Emma Del Bue vedova dell'agente delle Ferrovie dello Stato Lancillotto Domeneghetti contro il provvedimento del Ministro per i trasporti in data 7 luglio 1952, n. P.A.G. 32.II.Mc/142563, con il quale è stata negata alla detta Del Bue la reintegrazione a termini dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, nell'alloggio della « Cooperativa edile fra agenti ferroviari residenti in Milano » del quale era assegnatario il defunto marito.

(2966)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 12 giugno 1953, n. 7588/1671, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1955, al registro n. 7, foglio n. 353, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione nonchè la alienazione al sig. Rabasco Amburgo di Aniello, della zona demaniale facente parte del tratturello « Foggia-Camporeale », tronco urbano in Foggia, estesa mq. 1125, riportati nel catasto terreni alla voce strade del foglio di mappa n. 92, e nella planimetria tratturale con il n. 3.

(2890)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano di ricostruzione di Ancona per la nuova piazza della Dogana

Con decreto Ministeriale 25 maggio 1955, n. 2061, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Ancona, relativa alla nuova piazza della Dogana, vistata in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante resta fermo il termine 20 settembre 1956 stabilito con decreto Ministeriale 5 aprile 1955, n. 3210.

(2937)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di certificati sostitutivi di diplomi di laurea

Il dott. Antonio Pinci di Lorenzo, nato a Cave (Roma), ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in chimica rilasciatogli dalla Università di Roma in data 21 ottobre 1946, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2962)

Il dott. Carmine Gargiulo di Romeo, nato a Foggia, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in lettere rilasciatogli dalla Università di Bari, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(2963)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Mario Di Renzo di Arturo, nato a Conegliano (Treviso) il 9 aprile 1901, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale chimica, rilasciatogli dal Politecnico di Torino in data 20 novembre 1924, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1923-1924.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(2992)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Ruoli di anzianità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità del dipendente personale impiegati ed agenti secondo la situazione al 1° gennaio 1955.

(2993)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 21

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5% (1959) n. 7538 di L. 15.000 capitale nominale, intestato a Spinelli Lavinia fu Francesco in Bonaccini, domiciliata a Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Antinori Adolfo fu Augusto, col pagamento degli interessi in Genova

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 1° aprile 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1795)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 giugno 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	—	—	—
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,80	634,10	145,70
» Milano	624,92	634,40	145,80
» Napoli	624,90	634,50	145,70
» Palermo	624,90	635,15	145,79
» Roma	624,915	635 —	145,80
» Torino	624,85	634 —	145,70
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	624,90	635,25	145,79

Media dei titoli dell'8 giugno 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,20
Id. 3,50 % 1902	60,80
Id. 5 % 1935	94 65
Redimibile 3,50 % 1934	82,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87 —
Id. 5 % 1936	94,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	86 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	634,70
1 franco svizzero	»	145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,77

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per l'ammissione di allievi al primo anno del 12° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica;

Vista la legge 4 aprile 1953, n. 287, che ratifica il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente l'aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso l'Accademia militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1953, n. 816, concernente l'ordinamento delle Scuole militari;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1953, n. 57, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alla Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami o per titoli ed esami per l'ammissione di allievi al primo anno del 12° corso dell'Accademia militare in Modena:

a) concorso riservato agli allievi della Scuola militare ed ai giovani licenziati dagli istituti civili d'istruzione, per 400 posti (dei quali 34 per il servizio automobilistico, 1 per il servizio di commissariato (ruolo commissari), 8 per il servizio di commissariato (ruolo sussistenza) e 42 per il servizio di amministrazione);

b) concorso riservato ai sottufficiali, per 200 posti (dei quali 16 per il servizio automobilistico, 1 per il servizio di commissariato (ruolo commissari), 4 per il servizio di commissariato (ruolo sussistenza) e 21 per il servizio di amministrazione).

Poichè i sottufficiali dei carabinieri che aspirano alla nomina a sottotenente nell'Arma propria, devono frequentare il biennio di Accademia insieme a tutti gli altri allievi, il numero dei posti messi a concorso con la lettera *b*), comprende già l'aliquota di 50 posti che, al termine del biennio stesso dovrà essere devoluta all'Arma dei carabinieri, in base ai criteri di cui agli articoli dal 16 al 23.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti, ad eccezione dell'aliquota riservata ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai candidati di cui alla lettera *a*) e viceversa.

Art. 3.

I corsi hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato (ruolo commissari) che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 24 ottobre 1955 presso l'Accademia militare in Modena.

Per i primi 55 giorni di corso le ammissioni all'Accademia da parte dei vincitori del concorso s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi della Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Il corso biennale, ad eccezione per gli ammessi ai corsi automobilistico, di sussistenza e di amministrazione, sarà unico per tutti gli allievi.

Al termine del corso, gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Esercito ed assegnati all'Arma dei carabinieri (limitatamente ai provenienti da detta Arma quali sottufficiali), alla fanteria, alla cavalleria, all'artiglieria o al genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine, dei loro desiderata.

Gli allievi dei corsi automobilistico, di sussistenza e di amministrazione, semprechè idonei, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel servizio da essi frequentato.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI D'ISTRUZIONE

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° ed il 18° anno di età: m. 1,63, se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,60 se aspiranti ai restanti servizi;

per i giovani compresi tra il 18° ed il 20° anno di età: m. 1,64 se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,62 se aspiranti ai restanti servizi;

per i giovani compresi tra il 20° ed il 22° anno di età: m. 1,65 se aspiranti alle varie armi o al servizio automobilistico, m. 1,63 se aspiranti ai restanti servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1955, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre 1955. Per i candidati al corso dei commissari, il limite massimo di età è di 26 anni, da non superarsi alla data di pubblicazione del presente bando;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione autunnale di esami del 1955 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione, rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari), all'atto della presentazione della domanda di concorso, devono essere già in possesso di una delle seguenti lauree:

in giurisprudenza;
in economia e commercio;
in scienze politiche;
in scienze economiche marittime;
in scienze coloniali;
in chimica industriale;
in ingegneria industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo, gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 5.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 100 e firmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora l'aspirante sia minorenne non arruolato di leva o non rivesta la qualità di militare alle armi, deve essere indirizzata al Comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 30 luglio 1955;

a) al comandante della Scuola militare, se trattisi di allievo di detto istituto;

b) al comandante del Corpo, se trattisi di militare alle armi;

c) al comandante del distretto militare di residenza, se trattisi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo;

d) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattisi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione.

Art. 6.

La domanda, conforme all'allegato n. 1 per i giovani minorenni non ancora arruolati, o all'allegato n. 1-*bis* per i giovani maggiorenni e per i minorenni che siano stati già comunque arruolati, anche se non alle armi, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità e data di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prossima sessione autunnale;

c) *per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione*, le materie da riparare;

d) corso prescelto (varie armi [senza specificare alcuna arma], automobilistico, commissari, sussistenza, amministrazione);

e) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

f) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando della Accademia militare in Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 7.

Alla domanda devono essere allegati:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato in carta da bollo da L. 100, contenente i punti riportati nelle singole materie, rilasciato dal capo dell'istituto e legalizzato dall'autorità scolastica competente, con l'obbligo di sostituire entro il 31 marzo 1956 tale certificato col diploma avente valore di originale.

I concorrenti che debbono sostenere esami di riparazione dovranno inviare il titolo di studio direttamente al comando dell'Accademia appena possibile e comunque non oltre il 24 ottobre 1955;

b) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da lire 100), rilasciato dall'ufficio dello stato civile, debitamente legalizzato dal Tribunale o dal pretore;

d) certificato del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), debitamente legalizzato.

Non saranno accettati, nè certificati penali, nè certificati penali generali;

e) certificato di buona condotta (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente e legalizzato dal prefetto;

f) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal prefetto, se sia stato rilasciato dal sindaco; dal tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

g) atto di assenso (carta bollata da L. 100) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre l'arruolamento volontario nell'esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

h) certificato (carta bollata da L. 100), per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto, e vidimato dal prefetto;

i) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

l) dichiarazione (carta bollata da L. 200), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente della lettera *b*), n. 3, art. 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado qualora il concorrente non conseguisse la nomina ad ufficiale in s. p.;

m) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino 4 x 6) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome, cognome e paternità. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

n) per i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari), tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conformemente a quanto è specificato nel successivo articolo 15.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-esercito, per altri concorsi.

Per casi di forza maggiore, il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 8.

Non sarà dato corso alle domande presentate oltre il 30 luglio 1955, o insufficientemente documentate.

I candidati comunque non residenti in Italia, potranno presentare — entro il detto termine — la sola domanda, purchè i prescritti documenti pervengano al comando dell'Accademia militare non oltre il 30° giorno successivo allo spirare del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 9.

Alle visite mediche ed agli esami, i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 11.

Le visite mediche cui i candidati saranno sottoposti sono le seguenti:

a) visita preliminare collegiale (dal 3 al 13 agosto) presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza (ospedale militare di Cagliari per i residenti in Sardegna), nel giorno che sarà loro comunicato dal comando militare territoriale stesso.

Per i giovani residenti all'estero, la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti);

b) *visita medica di appello*: vi saranno sottoposti i candidati che, dichiarati inabili nella visita preliminare, ne abbiano fatta richiesta per iscritto seduta stante.

I giovani dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Le visite di appello saranno iniziate il giorno successivo a quello della comunicazione dell'esito della visita preliminare, presso la Direzione di sanità del comando militare territoriale.

Se in tale visita di appello dovesse consultarsi lo stesso specialista già sentito nella visita preliminare, il candidato sarà inviato a sostenere la visita di appello presso la Direzione di sanità del comando militare territoriale viciniore.

Il giudizio di appello per i candidati residenti in Sardegna e per quelli comunque non residenti in Italia, dichiarati non idonei alla visita preliminare, sarà devoluto insindacabilmente alla Commissione degli accertamenti definitivi di cui alla seguente lettera *c*);

c) *visita di accertamento definitivo* presso la sede dell'Accademia militare in Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati già dichiarati abili alla visita preliminare o di appello.

Il risultato è definitivo.

In conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, la quale sarà suddivisa in quattro sottocommissioni.

Art. 13.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) *per gli aspiranti ai vari corsi* (escluso quello di commissariato - ruolo commissari):

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica;

un esame orale di geografia;

b) *per gli aspiranti al corso di commissariato* (ruolo commissari):

un esame scritto su di una delle seguenti discipline: diritto pubblico, diritto privato, economia politica, scienza delle finanze, geografia economica;

un esame orale sulle stesse discipline elencate per lo esame scritto.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 1° settembre 1955, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

Gli esami orali avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena, a decorrere dal 21 settembre 1955, in base ai programmi di cui all'allegato n. 2.

Saranno ammessi agli esami orali solo i candidati che avranno riportato l'idoneità nell'esame scritto e siano stati dichiarati abili nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 11.

Saranno dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova di esame (scritta e orale), avranno riportato una votazione non inferiore a 10/20.

Art. 14.

All'atto dell'ammissione i giovani dovranno contrarre la ferma volontaria di due anni, sia nel caso siano stati già arruolati dai Consigli di leva, sia in caso contrario.

Graduatorie di ammissione

Art. 15.

I posti disponibili verranno conferiti nell'ordine risultante da cinque distinte graduatorie di merito (per gli aspiranti alle varie armi e per gli aspiranti a ciascun servizio), nelle quali i candidati dichiarati idonei agli esami di concorso di cui all'art. 13 nonchè nella visita medica di accertamento definitivo, saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per le varie armi, il servizio automobilistico, di commissariato* (*ruolo sussistenza*) e di amministrazione: in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso tenendo presente che gli allievi della Scuola militare sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso.

A parità di media avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

b) *per il servizio di commissariato* (*ruolo commissari*): in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso, maggiorata dal punto di valutazione dei titoli prodotti.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa commissione esaminatrice — ogni componente della commissione disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite nel cennato art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI

Art. 16.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto all'ammissibilità al concorso, alle visite mediche, agli esami di concorso, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 14, stabilite per i concorrenti licenziati dagli Istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 17.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso scade improrogabilmente il 16 agosto 1955.

La visita medica preliminare avrà luogo dal 22 al 27 agosto 1955.

Art. 18.

Il concorso è riservato ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del servizio automobilistico e della sussistenza, che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione autunnale di esami del 1955 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 4, in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 16 agosto 1955;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 27° per i sottufficiali dei carabinieri) alla data del presente bando, se aspiranti alle varie armi, al servizio automobilistico, alla sussistenza o all'amministrazione; il 27° anno di età, alla stessa data, se aspiranti al commissariato (ruolo commissari);

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,65 (m. 1,63 per i candidati ai corsi di commissariato [ruolo commissari e ruolo sussistenza] e di amministrazione);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi sullo avanzamento per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 19.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in s. p. nell'arma propria devono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali del servizio automobilistico possono partecipare al concorso per detto servizio.

Ai servizi di commissariato (ruolo commissari e ruolo sussistenza) e di amministrazione possono concorrere i sottufficiali di tutte le armi (compresa quella dei carabinieri) e servizi.

Art. 20.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 21.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso dovranno inoltrare apposita domanda su carta bollata da L. 100 al proprio comandante di corpo, entro il 16 agosto 1955.

Nella domanda, oltre alla dichiarazione del titolo di studio posseduto, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 7;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato dal tribunale o dal pretore;

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *m*) del predetto art. 7;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari) ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 22.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi all'Accademia fino a concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 23.

All'atto della loro ammissione all'Accademia, i sottufficiali rinunceranno al grado rivestito e ai relativi assegni per la durata dei corsi.

DISPOSIZIONI COMUNI AD AMBEDUE I CONCORSI

Art. 24.

Il Comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa-esercito, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito nella loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 15, lettera *b*), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami e della visita medica di accertamento definitivo.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLIEVI

Art. 25.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di lire 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della Guardia di Finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del comando dell'Accademia, su di un apposito libretto nominativo di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dalla Accademia prima della nomina stessa saranno versate in Tesoreria.

Art. 27.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al Comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5.000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2.000 da versare all'atto della ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sui conti correnti intestati ai rispettivi istituti e, precisamente sul n. 8/12707 per l'Accademia militare e sul n. 6/5011 per l'Accademia dei servizi di commissariato e di amministrazione militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1955
Registro n. 24, *foglio n.* 264. — MASSIMO

ALLEGATO N. 1
(Artt. 5 e 6 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

(In carta da bollo da L. 100)
(da compilare per i giovani minorenni non ancora arruolati)

Al Comando dell'Accademia Militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (2) . . . . . domiciliato a . . . Provincia di . Via . . . n. . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1955-56, per l'ammissione in qualità di allievo al corso di (3) . (4) . . . .

Unisce i seguenti documenti:

. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. li 1955
(Firma legg. del padre o di chi ne esercita la patria potestà)

Avvertenze

I. — Il termine utile per la presentazione delle domande ai Comandi competenti a riceverle *scade improrogabilmente il* 30 *luglio* 1955.

II. — Nel caso che la domanda sia firmata dal tutore allegare l'atto costitutivo di tutela.

---

(1) Cognome, nome e paternità del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.

(2) Nome, cognome e paternità del giovane.

(3) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale arma.

(4) Per il titolo di studio inserire nella domanda una delle seguenti dichiarazioni a seconda dei casi:

« Dichiara che il candidato è in possesso del diploma di . . . . . che unisce in originale (o copia autentica notarile) ».

oppure:

« Dichiara che il candidato ha conseguito il diploma di . . .

Esibisce però in sua sostituzione il certificato di studio rilasciato dal Preside e legalizzato dal Provveditore agli studi ».

oppure:

« Dichiara che il candidato presume di conseguire nella seconda sessione del corrente anno scolastico, il diploma di . . . . e che pertanto fa riserva di presentare detto titolo non oltre il 24 ottobre 1955 ».

ALLEGATO N. 1-*bis*
(Artt. 5 e 6 dal bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

(In carta da bollo da L. 100)

(da compilare dai giovani maggiorenni o dai minorenni che siano stati già comunque arruolati, anche se non alle armi)

Al Comando dell'Accademia Militare
MODENA

Il sottoscritto (1) domiciliato a Provincia di Via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1955-56 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (2) .

(3) . . . .

Unisce i seguenti documenti:

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . li 1955

Il concorrente
(*Firma leggibile*)

Avvertenze

Il termine utile per la presentazione delle domande ai Comandi competenti a riceverle *scade improrogabilmente il* 30 *luglio* 1955.

---

(1) Cognome, nome e paternità del concorrente.

(2) Per gli aspiranti al corso delle armi, indicare soltanto « varie armi » senza cioè specificare quale arma.

(3) Per il titolo di studio inserire nella domanda una delle seguenti dichiarazioni a seconda dei casi:

« Dichiara che il candidato è in possesso del diploma di che unisce in originale (o copia autentica notarile) ».

oppure:

« Dichiara di aver conseguito il diploma di Esibisce però in sua sostituzione il certificato di studio rilasciato dal Preside e legalizzato dal Provveditore agli studi ».

oppure:

« Dichiara che presume di conseguire nella seconda sessione del corrente anno scolastico il diploma di e che pertanto fa riserva di presentare detto titolo non oltre il 24 ottobre 1955 ».

ALLEGATO N. 2 (art. 13)

Programma degli esami di concorso per l'ammissione ai corsi delle varie armi e dei servizi: automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione.

Cultura generale

(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica

(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà per gli *aspiranti alle varie armi* ed al *servizio automobilistico* su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 6ª, la seconda fra la 7ª e la 9ª), una di geometria ed una di trigonometria; per gli aspiranti ai *servizi di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza)* su tre tesi estratte a sorte: due di algebra (esclusi gli argomenti di cui alla nota X) ed una di geometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi. Regole generali sul calcolo algebrico Operazioni sui binomi e sui polinomi Potenze di binomi e polinomi.

2ª tesi: Scomposizione in fattori Divisibilità per $(X \pm a)$ Regola del Ruffini.

3ª tesi: Frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di 1° grado ad una incognita Disequazioni di 1° grado ad una incognita Sistemi di equazioni di 1° grado.

5ª tesi Equazioni di 2° grado ad una incognita Equazioni biquadratiche Disequazioni di 2° grado.

6ª tesi Teoremi sui radicali Equazioni con radicali Disequazioni frazionarie ed irrazionali.

7ª tesi: Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche Progressioni aritmetiche.

8ª tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico Equazioni esponenziali Progressioni geometriche.

9ª tesi: Equazioni logaritmiche - Sistemi e problemi di 2° grado.

Nota X: Gli aspiranti ai servizi di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione non sono tenuti alla preparazione sui seguenti argomenti: Progressioni aritmetiche e geometriche Disequazioni di 1° e 2° grado, frazionarie ed irrazionali.

Geometria:

1ª tesi: Equivalenza fra figure piane Teorema di Pitagora e sue applicazioni Similitudini sul piano Teorema di Talete e sue applicazioni Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo diedri e triedri angoloidi uguaglianze di figure spaziali equivalenze dei solidi).

3ª tesi Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

2ª tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

3ª tesi: Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4ª tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

5ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geografia
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su due tesi estratte a sorte: una tra le prime 4 ed una tra le ultime 5.

1ª tesi: Geografia generale e astronomica Genesi della terra secondo l'ipotesi di Laplace Orogenesi Cenni sulle ere e caratteristiche relative Sfera terrestre Latitudine e longitudine Forme, dimensioni e movimento della terra fenomeni che ne derivano.

2ª tesi: Geografia fisica ed antropica:

Terreno: Planimetria ed altimetria morfologia.

Clima: Definizioni elementi del clima temperatura e suoi fattori pressione e venti umidità e precipitazioni.

Acque: Continentali (superficiali e sotterranee) oceaniche moto del mare.

Popolazioni: Determinanti degli insediamenti umani e della distribuzione della popolazione.

3ª tesi: Continenti Eurasiatico e Africano:

Cenni descrittivi generali: Configurazione mari sistemi oroidrografici clima vegetazione risorse insediamenti umani.

Organizzazione politica: Suddivisioni politiche popolazione economia commercio industria.

4ª tesi Continente Americano Oceania:

Cenni descrittivi generali: Configurazione mari sistemi oroidrografici clima vegetazione risorse insediamenti umani.

Organizzazione politica: Suddivisioni politiche popolazione economia commercio industria.

5ª tesi: Europa

Regione iberica, gallica, germanica, carpatico-danubiana configurazione sistemi oroidrografici clima vegetazione risorse popolazione suddivisioni politiche principali attività economiche, industriali, commerciali vie di comunicazione terrestri e fluviali.

6ª tesi: Europa

Regione balcanica, sarmatica, scandinava, britannica: configurazione sistemi oroidrografici clima vegetazione risorse popolazione suddivisioni politiche principali attività economiche, industriali, commerciali vie di comunicazione terrestri e fluviali.

7ª tesi. Italia:

Posizione configurazione generale mari sistema oroidrografico clima vegetazione risorse.

8ª tesi: Italia:

Il bacino del Mediterraneo e l'Italia Sistema alpino e Appenninico (limiti caratteristiche suddivisioni valichi e comunicazioni principali) cenno sui confini.

9ª tesi. Italia:

Popolazione e sua distribuzione suddivisioni amministrative principali attività economiche, industriali, commerciali scambi con l'estero principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie, marittime, aeree.

Programma degli esami di concorso per l'ammissione al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari)

I Gruppo

DIRITTO PUBBLICO

A) *Diritto costituzionale*:

1ª tesi. *Il Diritto Costituzionale in generale*: cenni storici le fonti concetto ed aspetti fondamentali dello Stato; la sfera di azione dello Stato; le unioni dello Stato con altri enti; il Governo dello Stato.

2ª tesi: Cittadini e sudditi dello Stato; formazione, modificazioni costituzionali ed estinzione dello Stato; cenni sui vari organi costituzionali; Il Presidente della Repubblica Il Senato La Camera dei Deputati Il Gabinetto.

3ª tesi. *Cenni sulle leggi*: principi generali le leggi formali le leggi delegate decreti legge ed altre ordinanze di necessità I regolamenti dello Stato e degli enti ausiliari il diritto non scritto principi generali della funzione esecutiva e le varie manifestazioni della potestà esecutiva; principi generali sulla giurisdizione; principi generali sulle libertà civili.

B) *Diritto amministrativo*:

4ª tesi: Concetto di amministrazione e di diritto amministrativo le fonti del diritto amministrativo *I soggetti del diritto amministrativo*: Concetto di ente pubblico gli enti parastatali conseguenze della pubblicità degli enti gli organi e gli uffici rapporti fra i vari organi gerarchia ed autarchia i funzionari o agenti pubblici esercizio privato di pubblica funzione.

5ª tesi. Gli impiegati pubblici - stato giuridico ed economico degli impiegati natura giuridica nel rapporto d'impiego la rappresentanza nel diritto pubblico organi della Amministrazione centrale il Presidente della Repubblica il Presidente del Consiglio dei Ministri il Consiglio dei Ministri i Ministri i Ministeri.

6ª tesi Amministrazioni ed aziende autonome collegi consultivi centrali il Consiglio di Stato la Corte dei conti l'Avvocatura dello Stato amministrazione locale la circoscrizione amministrativa la Regione la Provincia il Comune il Prefetto e la Prefettura altri uffici governativi locali di maggiore importanza le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza i consorzi di enti pubblici.

7ª tesi. *Atti e rapporti amministrativi*: concetto di atto amministrativo caratteri dell'atto amministrativo forma degli atti amministrativi figure tipiche degli atti amministrativi vizi degli atti amministrativi e loro effetti.

8ª tesi: Le potestà dell'amministrazione le prestazioni dell'amministrazione (pubblici servizi) rapporti obbligatori di diritto pubblico rapporti di diritto privato degli enti pubblici trasferimento e distinzione dei rapporti di diritto amministrativo.

9ª tesi. *La giustizia amministrativa*: vicende storiche denuncia opposizione ricorso gerarchico ricorso straordinario azione giudiziaria distinzione fra diritti ed interessi giurisdizione amministrativa ordinaria loro natura giuridica e competenza ammissibilità del ricorso ricorso contro ricorso ricorso incidentale il giudizio la decisione e le sue impugnative giurisdizioni amministrative speciali l'arbitrato nel diritto amministrativo conflitti di competenza, di giurisdizione, di attribuzione.

II Gruppo

DIRITTO PRIVATO

A) *Parte generale*:

1ª tesi Concetto del diritto in generale; diritto oggettivo distinzione; le fonti del diritto oggettivo; efficacia del diritto oggettivo nel tempo e nello spazio; interpretazione del diritto oggettivo; il diritto soggettivo distinzione.

2ª tesi: I soggetti dei diritti; le persone fisiche e la loro capacità cause che modificano la capacità cessazione della capacità; assenza; gli atti dello Stato civile; le persone giuridiche; associazioni e comitati non riconosciuti.

3ª tesi Oggetto dei diritti. le cose i beni; vita dei diritti soggettivi: acquisto, modificazione e perdita dei diritti soggettivi; fatti giuridici; i negozi giuridici; elementi essenziali nel negozio giuridico la volontà; la rappresentanza; la causa; elementi accidentali del negozio giuridico; la condizione il termine il modo; imperfezione inefficacia invalidità del negozio giuridico; prescrizione; usucapione ed istituti affini.

B) *Parte speciale*:

4ª tesi: nozioni fondamentali sul diritto delle persone; nozioni fondamentali sul diritto di famiglia; nozioni fondamentali sul diritto delle successioni; i diritti reali; nozioni generali caratteri distinzioni; la proprietà; nozioni caratteri limitazioni modi di acquisto tutela della proprietà; i diritti reali di godimento; la superficie l'enfiteusi l'usufrutto l'uso l'abitazione le servitù; diritti di garanzia: il pegno l'ipoteca; la comunione.

5ª tesi: il possesso: nozioni generali acquisto perdita e successione nel possesso accessione forma del possesso tutela del possesso; diritti di obbligazione: nozioni generali; vincolo giuridico obbligazioni naturali; prestazioni; distinzioni delle obbligazioni.

6ª tesi: i soggetti dell'obbligazione; obbligazione con pluralità di soggetti - obbligazioni solidali; mutamenti soggettivi dell'obbligazione - adempimento delle obbligazioni; inadempimento delle obbligazioni responsabilità contrattuali; tutela delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

7ª tesi: le obbligazioni di contratto elementi - distinzioni formazioni, modificazioni e cessazioni dei contratti; i contratti speciali in particolare; fatti illeciti; altre fonti di obbligazione; pubblicità degli atti giuridici - trascrizioni; prova dei diritti.

III Gruppo

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

A) *Parte generale*:

1ª tesi: definizione, concetto e finalità della scienza delle finanze; varie concezioni del fenomeno finanziario; i bisogni collettivi; i pubblici servizi; il patrimonio dello Stato: beni patrimoniali e beni demaniali.

2ª tesi: l'amministrazione del patrimonio dello Stato; le entrate e le spese pubbliche: generalità sulle entrate e loro distinzioni; le entrate pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano; generalità sulle spese pubbliche, varie categorie di spese pubbliche; le spese pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano.

3ª tesi: la finanza tributaria; le entrate derivate in generale; le tasse, le imposte e loro distinzioni; i principi giuridici che regolano le imposte; i principi economici che regolano le imposte; l'oggetto delle imposte; l'accertamento e l'esazione delle imposte, il contenzioso tributario; i ruoli in particolare.

B) *Parte speciale*:

4ª tesi: le imposte dirette in particolare; le imposte indirette in particolare; le tasse in particolare; la finanzia locale; conoscenza approfondita della legge e del regolamento sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

GEOGRAFIA ECONOMICA

A) *Parte generale*:

5ª tesi: definizioni, concetto, finalità della geografia economica; gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (acqua, aria, terra); le forme fondamentali della produzione e del commercio; le vie di comunicazione e di scambio.

6ª tesi: i principali vegetali utili all'uomo; cereali, piante zuccherine, alcooliche, nervine, oleifere, foraggere, industriali; produzione, consumo, scambio; i principali animali utili all'uomo e loro derivati: produzione, consumo, scambio; le principali materie prime minerali (con particolare riferimento ai combustibili solidi, liquidi e gassosi).

B) *Parte speciale*:

7ª tesi: generalità fisico-economiche dell'Italia; l'agricoltura, l'allevamento e la pesca in Italia: l'industria in Italia, con particolare riferimento a quella alimentare (molitura, panificazione, pastificazione, conserve, ecc.) a quella tessile, a quella dei cuoiami ed a quella delle materie plastiche.

8ª tesi: i principali scambi dell'Italia con l estero; bilancia economica e bilancia commerciale; lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia (terrestri, marittimi, aerei); prospettive economiche dell'Italia.

ECONOMIA POLITICA

9ª tesi: i concetti fondamentali dell'economia politica; i fattori della produzione; il lavoro nella evoluzione economica; il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.

10ª tesi: le varie specie di imprese: gli elementi economici delle imprese: le industrie e le macchine; lo scambio di beni; la remunerazione dei servizi.

Roma, addì 20 maggio 1955

Il Ministro: TAVIANI

(3019)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.